



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità*

**OGGETTO: Protocollo d'intesa, ai sensi dell'articolo 6 del d.P.C.M. 6 novembre 2020, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Associazione Bancaria Italiana e l'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa**

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - con sede in Roma, via della Panetteria 18 /A, nella persona del Capo Dipartimento Cons. Antonio Caponetto

**E**

L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA anche denominata ABI, con sede in ROMA P.zza Del Gesù 49, associazione volontaria senza scopo di lucro (di seguito anche "ABI"), nella persona del Direttore Generale p.t. dott. Giovanni Sabatini, nato a Roma il 22.12.1959, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto e domiciliato per la carica presso la sede di Roma, Piazza del Gesù, 49

**E**

L' ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E CASSE DI RISPARMIO S.P.A. anche denominata Acri, con sede in Via del Corso, 267 – 00186 Roma, associazione volontaria senza scopo di lucro (di seguito anche "Acri"), nella persona del Direttore Generale dott. Giorgio Righetti, nato a Civitanova Marche (MC) il 14.07.1963 e domiciliato per la carica presso la sede di Roma, Via del Corso, 267

Di seguito anche "Le Parti"

**PREMESSE**

VISTO l'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento UE 1381/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che, nell'ambito del programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020", prevede, come obiettivo specifico, la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, specificando che la Carta europea della disabilità (di seguito anche "Carta") si colloca tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell'Unione Europea 2010-2020 in materia di disabilità, finalizzata all'introduzione di una tessera che permetta l'accesso alle persone con disabilità a servizi in coerenza e reciprocità con gli altri Paesi della UE, per contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale delle comunità;

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679, del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'UE del 27 aprile 2016;

VISTO il Regolamento UE 2019/1157, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante disposizioni sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità*

VISTA la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021 «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» che prevede, quale Iniziativa-faro, la creazione entro la fine del 2023 di una tessera europea di disabilità che sia riconosciuta in tutti gli Stati membri, il cui punto di partenza sia costituito dall'esperienza del progetto pilota sulla tessera europea d'invalidità in corso in otto Stati membri;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire e semplificare l'accesso agli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici;

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

VISTA l'art. 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, come successivamente modificato e integrato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019 e, in particolare, l'articolo 24-*quater* che ha istituito l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministro per i Beni e per le Attività Culturali e per il turismo 6 novembre 2020, recante la Definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia;

VISTA la convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità (UPFPD), Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), in attuazione del dPCM 6 novembre 2020 sopra citato, stipulata il 23 dicembre 2021;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 368 del 14 ottobre 2021;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità*

CONSIDERATO il costante impegno del mondo bancario, rappresentato da ABI, sui temi dell'accessibilità e dell'inclusione, attraverso iniziative realizzate sia a livello Associativo sia da parte dei singoli soggetti che ad ABI aderiscono;

CONSIDERATA la presenza di uno specifico Gruppo di lavoro interbancario in ABI, dedicato a favorire l'accessibilità a strutture, prodotti e servizi bancari da parte di tutte fasce più vulnerabili di clientela, a partire dalle persone con disabilità, nonché la diffusione di prodotti e servizi bancari dedicati anche alle esigenze delle stesse;

CONSIDERATA l'attenzione del mondo bancario nel promuovere la cultura e la valorizzazione del patrimonio artistico, anche attraverso iniziative culturali dirette alla comunità;

CONSIDERATE le sinergie avviate da ABI con alcune organizzazioni di rappresentanza delle persone con limitazioni funzionali, utili anche all'individuazione di soluzioni condivise a vantaggio dei destinatari delle stesse, nei diversi ambiti di confronto;

VISTO che le Fondazioni di cui al D.lgs. n. 153/1999 (di seguito anche "Fondazioni") sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale che, in rapporto prevalente con il territorio, perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, indirizzando la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all'art.1, comma 1, lett. c-bis) del D.lgs. n. 153/1999, operando in via prevalente nei settori rilevanti di cui comma 1, lett. d) del medesimo articolo, e assicurando l'equilibrata destinazione delle risorse, dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale;

VISTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 153/1999 non è consentito alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie;

CONSIDERATA l'attenzione da parte delle Fondazioni, nell'esercizio della propria attività istituzionale ovvero dell'attività dei propri enti e società strumentali, alle fasce più vulnerabili delle comunità di riferimento, incluse le persone con disabilità, nonché alla promozione della cultura e alla valorizzazione del patrimonio artistico, anche attraverso iniziative culturali dirette alla comunità;

CONSIDERATO che le Banche associate ad Acri sono anche associate ad ABI,

#### **stipulano**

il presente Protocollo d'Intesa, al fine di:

- A) favorire, da parte di ABI, la diffusione della conoscenza della Carta europea della disabilità all'interno del mondo bancario, in una logica massimamente inclusiva;
- B) favorire, da parte di Acri, la diffusione della conoscenza e la valorizzazione della Carta europea della disabilità presso le proprie Associate;
- C) facilitare la possibilità – per i titolari della Carta europea della disabilità – di usufruire, ove previsto in piena autonomia dagli aderenti a questo Protocollo di possibili agevolazioni e/o modalità semplificate nell'accesso a prodotti o servizi bancari, anche individuando, se del caso, specifici strumenti dedicati alle persone con disabilità;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità*

- D) agevolare i titolari della Carta europea della disabilità nella fruizione delle iniziative di interesse generale, anche di tipo culturale e/o sociale, organizzate o previste dagli aderenti a questo Protocollo, con le agevolazioni previste.

Tali aspetti potranno essere implementati anche in sinergia tra loro, secondo le specifiche individuate nei seguenti articoli.

**Art. 1**  
(Impegni di ABI)

1. Con riguardo alla diffusione della Carta, ABI si impegna – da un lato - a promuovere un’informativa capillare dei suoi contenuti e del valore sociale della stessa, attraverso i propri canali di comunicazione – dall’altro lato – a favorire meccanismi virtuosi volti alla realizzazione di iniziative divulgative poste in essere dalle Banche aderenti al Protocollo.
2. ABI auspica altresì - nel rispetto delle scelte autonome in capo alle Banche aderenti a questo Protocollo - una crescente diffusione da parte delle stesse di iniziative dirette ad agevolare i titolari della Carta nella fruizione di prodotti e servizi, in particolar modo se dedicati alle persone con disabilità. Le predette agevolazioni sono riconosciute anche alla persona in possesso della Carta e di delega del titolare della stessa, per lo svolgimento di adempimenti in nome e per conto del titolare medesimo.
3. Nell’ambito delle proprie attività di interesse pubblico, anche culturali e dalla valenza sociale, nonché nei poli museali appartenenti o gestiti dalle Banche aderenti al presente Protocollo d’intesa, si riconosce ai titolari della Carta:
  - a. l’ingresso gratuito per il titolare della Carta e per un accompagnatore;
  - b. l’ingresso gratuito agli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee, anche in presenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto;
  - c. la priorità nell’accesso alle richiamate strutture e iniziative, sia ai titolari della Carta, sia all’accompagnatore.
4. Nel quadro del dialogo avviato con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con Acri, ABI fornirà aggiornamenti relativamente all’andamento dell’iniziativa.
5. D’intesa tra le Parti, tutto quanto previsto dal presente articolo s’intende altresì riferito alle Banche associate ad Acri che sono anche associate ad ABI.

**Art. 2**  
(Impegni di Acri)

1. Con riguardo alla diffusione della Carta, Acri si impegna a promuovere un’informativa presso le proprie Associate dei relativi contenuti nonché una sensibilizzazione circa il valore sociale della stessa, promuovendo il presente Protocollo attraverso i propri canali di comunicazione al fine di



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità*

favorire presso coloro che intenderanno aderirvi, meccanismi virtuosi di divulgazione e valorizzazione di tale strumento.

2. Quanto alle Banche associate sia ad Acri sia ad ABI, restano ferme le previsioni di cui all' art. 1.
3. Le Fondazioni associate ad Acri, sulla base del proprio autonomo, discrezionale e insindacabile giudizio, nel rispetto e nei limiti posti dalla disciplina recata dal D.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e dagli altri atti normativi e regolamentari di settore, valutano di aderire al presente Protocollo, in stretta osservanza delle proprie prerogative istituzionali, e di dare ad esso seguito nell'ambito della propria attività istituzionale, secondo le modalità e gli strumenti ritenuti più opportuni. A titolo esemplificativo, fra gli strumenti di implementazione del Protocollo, le Fondazioni aderenti potranno intervenire mediante specifiche iniziative rivolte ai titolari della Carta, consentendo la fruizione del patrimonio artistico e culturale di loro proprietà, riconoscendo specifiche agevolazioni per l'accesso ai propri spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee o alle proprie esposizioni museali, anche gestite da enti o società strumentali.
4. Nel quadro del dialogo avviato con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con ABI, Acri fornirà aggiornamenti relativamente all'andamento dell'iniziativa.

#### Art. 3

(Modalità di utilizzo della Carta europea delle disabilità)

1. Nel solco delle scelte implementative sviluppate dalle diverse realtà aderenti al Protocollo in coerenza con gli obiettivi da esso definiti, i titolari della Carta europea della disabilità possono fruire delle diverse iniziative previste a loro vantaggio mediante la presentazione della Carta, senza ulteriori formalità o richieste da parte delle realtà aderenti al presente Protocollo d'intesa, salvo la verifica della titolarità e gli eventuali adempimenti di legge. Le misure /agevolazioni possono essere ottenute anche mediante l'identificazione informatica ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### Art. 4

(Durata e recesso)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata di un anno a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle Parti. Esso si intende tacitamente rinnovato per la medesima durata qualora non venga comunicata disdetta scritta almeno trenta giorni prima della sua scadenza. La durata annuale, per gli associati ABI e le Associate Acri aderenti al presente Protocollo, decorre dalla data di rispettiva comunicazione ad ABI e ad Acri dell'adesione.
2. ABI ed Acri pubblicheranno sui propri siti istituzionali, nella pagina dedicata a questa iniziativa, l'elenco dei rispettivi Associati aderenti.

#### Art. 5

(Sospensione)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità si riserva la facoltà di sospendere il presente Protocollo in qualsiasi momento, previa



*Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità*

formale comunicazione alla controparte mediante l'invio di raccomandata a/r o posta certificata, con decorrenza dalla data di invio della comunicazione.

---

Roma, data dell'ultima sottoscrizione

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE  
CON DISABILITA'**

---

**ABI**

---

**ACRI**

---